

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1214-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 maggio 1970
(V. Stampato n. 1714)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro del Commercio con l'Estero

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 maggio 1970*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè 1968,
adottato a Londra il 19 febbraio 1968

Comunicata alla Presidenza il 19 aprile 1971

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè 1968, adottato a Londra il 19 febbraio 1968, viene alla nostra Assemblea dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati nella seduta pomeridiana del 14 maggio 1970, ed a circa due anni dalla sua presentazione al Parlamento. Esso è stato ampiamente discusso dalla Commissione per gli affari esteri del Senato, che aveva ricevuto nei termini regolamentari i pareri delle Commissioni consultate, e cioè quello della Commissione finanze e tesoro e quello della Commissione industria, commercio e turismo, redatti rispettivamente dai senatori Martinelli e Trabucchi; entrambi i pareri risultano favorevoli all'approvazione del progetto. Anche la Commissione affari esteri ha autorizzato a maggioranza il vostro relatore a presentare all'Assemblea una relazione favorevole all'accoglimento del disegno di legge.

Sostanzialmente, l'accordo di Londra oggi in discussione per la ratifica riproduce il precedente analogo accordo sul caffè stipulato nel 1962 e reso esecutivo con legge il 20 dicembre 1965, n. 1522.

Il problema fondamentale che intende affrontare questa vasta trattativa internazionale è quello di regolarizzare, attraverso un'opportuna disciplina, il mercato di questo importantissimo prodotto, realizzando, come dice correttamente la relazione governativa al disegno di legge « un equilibrio fra l'offerta e la domanda di caffè nell'intento di assicurare ai consumatori l'approvvigionamento necessario e ai produttori il collocamento del prodotto a prezzi equi ».

A tal fine l'Accordo mette in opera un meccanismo opportunamente articolato inteso a conseguire le seguenti finalità:

a) neutralizzare gli effetti sfavorevoli delle eccedenze;

b) contribuire alla valorizzazione delle risorse produttive;

c) favorire il massimo impiego delle forze di lavoro;

d) facilitare l'aumento del potere di acquisto dei paesi produttori di caffè;

e) favorire la cooperazione internazionale, che può essere più facilmente assicurata se si stabilizzano in termini sufficientemente precisi le correnti del traffico attivo e passivo fra i vari paesi.

La struttura e il funzionamento degli organi internazionali che furono creati per realizzare le dette finalità, mi pare che rispondano alle esigenze che sono state prospettate: l'esperienza che se ne è fatta sta appunto a confortare questo nostro convincimento.

Alcune piccole modifiche sono state apportate nel presente accordo, rispetto a quello ratificato nel 1965, tra le quali citiamo quelle di maggior rilievo:

a) modifica (in aumento) nell'ammontare dei quantitativi di caffè oggetto dei trasferimenti internazionali per i paesi che partecipano all'accordo internazionale (l'accordo 1968 stabilisce una quota di esportazione globale di 55.041.000 sacchi da 60 Kg. e cioè 10.500.000 sacchi in più dell'accordo del 1962);

b) la determinazione di un sistema di prezzi inteso a favorire l'approvvigionamento dei nuovi tipi di caffè, secondo le esigenze qualitative della domanda (principio della selettività);

c) aumento da 14 a 16 dei membri del Comitato esecutivo (8 produttori e 8 consumatori), organo che assieme al Consiglio internazionale presiede al funzionamento dell'ICO (International Coffee Organisation).

Le cennate modifiche sono state dettate dalla precedente esperienza e contribuiranno a consentire una sempre migliore organizzazione e gestione dell'ICO.

Nei termini prospettati, il vostro relatore, a nome della maggioranza della Commissione affari esteri del Senato, invita l'Assemblea a dare voto favorevole al disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del caffè 1968.

PECORARO, relatore

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sul caffè 1968, adottato a Londra il 19 febbraio 1968.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decor-

rere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 62 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

All'onere di lire 18.000.000 annue, derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1969, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.